

Codice di autodisciplina dell'Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP)

Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*)

1. Il presente codice di autodisciplina (di seguito denominato "codice") reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che operano presso l'Associazione Nazionale per la difesa della privacy.
2. L'attività di tutti gli associati deve essere conforme alla posizione di indipendenza ed imparzialità riconosciuta all'ANDIP, ai compiti di rappresentanza ad essa affidati, ed a tutto quanto previsto dallo statuto dell'ANDIP.
3. Il codice si applica a tutti gli associati. Il codice si applica anche ai consulenti e alle persone autorizzate a frequentare l'ANDIP per effettuare studi o ricerche.

Art. 2 (*Disposizioni generali*)

1. L'associato si impegna a rispettare il codice al momento dell'iscrizione e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà.
2. L'associato evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice.
3. I rapporti tra l'ANDIP ed i propri associati sono improntati a fiducia e collaborazione. L'associato si adopera affinché le relazioni con gli altri associati siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.
4. L'associato conforma la propria attività e l'uso dei beni dell'Associazione ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.
5. L'associato limita ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori, anche in caso di ricezione di comunicazioni.
6. Nelle relazioni con l'esterno, l'associato si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'ANDIP; mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 3 (*Imparzialità*)

1. L'associato opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività dell'ANDIP, l'associato non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 4 (*Integrità*)

1. L'associato non utilizza l'ANDIP per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali.
2. L'associato non si avvale della posizione che ricopre nell'ANDIP per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni anche di natura privata.
3. L'associato non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, per realizzare profitti o interessi privati.
4. L'associato evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne la propria attività; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività dell'ANDIP o che intendano entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali di modico valore.

Art. 5 (Norme particolari)

1. Fuori dell'ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, l'associato non sollecita né riceve comunicazioni a lui destinate, né invia missive non autorizzate.
2. L'associato partecipa ai soli incontri e riunioni, anche informali, rilevanti per l'attività d'ufficio cui è autorizzato a prendere parte.
3. La partecipazione degli associati in rappresentanza dell'ANDIP a convegni, seminari e dibattiti è libera purché venga data preventiva comunicazione al presidente dell'ANDIP.

Art. 6 (Conflitto d'interessi)

1. L'associato si adopera per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con l'ANDIP, ed informa il presidente degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza.
2. L'associato svolge la propria attività nell'interesse dell'ANDIP e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, nel caso quindi la propria attività dovesse essere incompatibile con le norme deontologiche di un'attività professionale dallo stesso ricoperta, l'associato dovrà astenersi dal partecipare alla trattazione delle relative questioni.
3. L'associato si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità dell'ANDIP.

Art. 7 (Riservatezza)

1. L'associato mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti.
2. L'associato consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai propri compiti, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite dall'ANDIP.
3. L'associato previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

Art. 8 (Rapporti con la stampa)

1. In relazione all'attività dell'ANDIP, l'associato non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine dell'ANDIP. Qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione, ne dà tempestiva notizia al servizio stampa dell'ANDIP.
2. I rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione sono ispirati al criterio della parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie.

Art. 9 (Impegno etico)

L'associato si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi clienti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria.

L'associato è tenuto al rispetto dell'utente e della sua condizione psico-fisica, e non può approfittare del rapporto professionale per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi.

Art. 10 (Impegno professionale)

L'associato esercita la libera professione direttamente di persona, senza pseudonimo. In tutte le sue azioni egli deve salvaguardare la serietà e la credibilità della sua professione. L'operatore in ... deve porre tutte le sue conoscenze e capacità al servizio della professione ed usare la massima

scrupolosità nell'esercizio della propria attività professionale. Non scende mai a compromessi rispetto ai principi e alle regole che disciplinano la sua professione.

Art. 11 (Collaborazione con i colleghi e con gli operatori)

I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale. L'operatore in ... deve svolgere l'attività professionale che gli compete, senza sconfinare nell'ambito di pertinenza di altre professioni; nella piena libertà del suo operato, deve essere disponibile alla collaborazione con altre figure professionali che interagiscono con l'utente su sua richiesta o con il suo consenso.

Art. 12 (Segreto professionale)

L'associato è subordinato al segreto professionale e come lui i suoi collaboratori. Nei casi di collaborazione con colleghi o altri operatori, può condividere solo le informazioni strettamente necessarie al miglioramento dello stato di benessere dell'utente.

Art. 13 (Rapporto con l'utente)

L'associato nel libero esercizio della sua attività, può rifiutare le sue prestazioni se ritiene che non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale utente. Se lo ritiene opportuno, l'operatore può rilasciare una scheda informativa con i consigli per la risoluzione delle tematiche affrontate ed un resoconto delle tecniche di riequilibrio consigliate e/o attuate. L'associato deve stimolare un atteggiamento attivo nell'utente scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.

Art. 14 (Aggiornamento professionale)

L'associato è tenuto a svolgere una costante opera di aggiornamento e perfezionamento della sua professionalità attraverso un costante confronto ed occasioni di ricerca ed approfondimento.

Art. 15 (Studio professionale)

I locali in cui si svolge l'attività professionale devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente. Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle discipline esercitate. All'interno dei locali dovranno essere esposti, e ben visibili, l'attestato che certifica la professionalità dell'operatore stesso ed il Codice Deontologico.

Art. 16 (Titoli e qualifiche)

L'associato rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono. Egli si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 17 (Sanzioni)

1. All'Associato che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, l'Associazione infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione temporanea dall'Associazione;
- d) espulsione dall'Associazione.

2. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- c) grado di danno o di pericolo causato;

- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- e) recidiva e/o reiterazione.

Art. 18 (*Ammonizione*)

1. La sanzione dell'ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all'associazione o di enti, il Presidente dell'Associazione esperisce un preventivo tentativo di conciliazione fra le parti.
3. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

Art. 19 (*Censura*)

1. La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all'Associazione o di enti, il Presidente dell'Associazione esperisce un preventivo tentativo di conciliazione.
3. Tre provvedimenti di censura comportano d'ufficio la sospensione dall'Associazione per un periodo non superiore a giorni 90.

Art. 20 (*Sospensione temporanea*)

1. La sospensione temporanea dall'Associazione consiste nella sospensione dalla condizione di Associato.
2. La sanzione della sospensione temporanea dall'Associazione viene inflitta fino al massimo di due anni:
 - a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento a utenti/clienti o ad altro iscritto all'Associazione o enti; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto;
3. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione temporanea può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell'apertura del procedimento disciplinare.
4. Tre provvedimenti di sospensione temporanea maturati nell'arco di cinque anni, comportano l'espulsione dall'Associazione.

Art. 21 (*Espulsione*)

1. L'espulsione consiste nella cancellazione dall'Associazione.
2. La sanzione dell'espulsione dall'Associazione viene inflitta:
 - a) in caso di tre sospensioni temporanee maturate nell'arco di cinque anni;
 - b) nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'Associazione;
 - c) nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell'esercizio della professione;
3. Il professionista espulso può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di espulsione, a domanda, essere di nuovo iscritto all'Associazione qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'espulsione. In ogni caso, può essere di nuovo Associato purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di ammissione.

Art. 22 (*Incompatibilità*)

1. Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione temporanea e dell'espulsione dall'Associazione non sono deontologicamente compatibili con l'assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Presidente, Membro del Consiglio Direttivo, o di Probiviro.
2. L'incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della espulsione se superiore.

Art. 23 (*Pubblicità*)

1. La censura, la sospensione temporanea dall'Associazione e l'espulsione sono rese pubbliche mediante affissione presso la bacheca nella Sede Nazionale.

Art. 24 (*Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione*)

1. Il Presidente dell'Associazione, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da privati o da enti, dopo un attento esame dell'attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, esperisce un tentativo di conciliazione tra le parti. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale che viene trasmesso al Consiglio Direttivo per la deliberazione dell'archiviazione del caso.
2. In caso di mancata conciliazione, e comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità giudiziaria, il Presidente trasmette gli atti al Consiglio dei Probiviri per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare.

Art. 25 (*Relazione e deliberazione finale*)

1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio dei Probiviri all'esito del procedimento disciplinare, salvo l'espulsione che è deliberata dall'Assemblea degli Associati su richiesta del Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio dei Probiviri, con voto espresso, delibera l'archiviazione, se gli addebiti risultano infondati o l'eventuale sanzione da infliggere.
Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo.

Art. 26 (*Pubblicità e comunicazioni*)

1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata all'Associato interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente dell'Associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all'Associazione o al diverso domicilio a tale scopo indicato dall'Associato. La comunicazione deve contenere l'esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La deliberazione, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede Nazionale dell'Associazione.
Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dalla Segreteria Nazionale

Art. 27 (*Norme finali*)

Il presente Regolamento relativo alle Sanzioni Disciplinari è parte integrante del Codice di Autodisciplina.